

ABC della **politica europea**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE**

Index

Introduzione	5	Consiglio europeo	23
Glossario	7	Consultazione	23
<hr/>		Contributo all'allargamento	24
A		Coordinamento dei sistemi di sicurezza	
Accordi bilaterali	7	sociale	25
Accordi misti	9	Coreper	22
Accordo	9	Corte di giustizia dell'Unione europea	25
Accordo di associazione	11	Criteri di Copenhagen	26
Acquis communautaire	12	<hr/>	
Acquis dell'UE	12	D	
Adeguamento autonomo	13	Delegazione dell'Unione europea in Svizzera	
Agenzie dell'UE	13	e per il Principato del Liechtenstein	27
Allargamento	14	Direzione degli affari europei DAE	27
Alto rappresentante dell'Unione europea per		Diritto di codecisione	27
gli affari esteri e la politica di sicurezza	14	Diritto di essere consultati	28
Approvazione	10	Divieto di discriminazione	28
Associazione europea di libero		Doppia maggioranza	46
scambio AELS	15	Dublinto	29
<hr/>		<hr/>	
B		E	
Banca centrale europea	16	Entrata in vigore	11
<hr/>		Euratom	30
C		Euro	48
Cantoni	16	<hr/>	
Cassis de Dijon	16	F	
Cittadinanza dell'UE	18	Firma	10
Clausola di salvaguardia	18	Frontiera interna	31
Clausola ghigliottina	18	<hr/>	
Coesione	19	I	
Colloqui esplorativi	9	Integrazione	31
Comitati misti	19	Intergovernativo	31
Comitatologia	20	Interpretazione degli accordi	40
Commissione europea	20	Istituzioni	32
Consiglio d'Europa	21	<hr/>	
Consiglio dei ministri	22		
Consiglio dell'Unione europea	22		

<hr/>		<hr/>	
L		R	
Libera circolazione delle persone	32	Ratifica	11
<hr/>		Recepimento del diritto	40
M		Riconoscimento dei diplomi	41
Maggioranza qualificata	46	Risoluzione delle controversie	41
Mandato negoziale	9	<hr/>	
Mercato interno	34	S	
Missione della Svizzera presso l'Unione europea	34	Schengen	42
<hr/>		Servizio europeo per l'azione esterna	43
O		Sovranazionale	44
Operazioni di pace	34	Spazio economico europeo	44
Opt in	35	Stato terzo	45
Opt out	35	<hr/>	
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	36	T	
Ostacoli al commercio	37	Trattamento nazionale	28
<hr/>		Trattato	9
P		Trattato di Lisbona	45
Parafatura	10	<hr/>	
Parlamento europeo	38	U	
Periodo d'impegno	24	Unione doganale	47
Politiche comuni	38	Unione europea	47
Presidente del Consiglio europeo	23	Unione monetaria	48
Presidenza del Consiglio dell'Unione europea	22	<hr/>	
Procedura di codecisione	45	Z	
<hr/>		Zona di libero scambio	49
Q		<hr/>	
Quattro libertà fondamentali	39		
Questioni istituzionali	40		

Introduzione

L'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri sono di gran lunga i principali partner della Svizzera tanto per il loro peso economico e politico quanto per la prossimità geografica e culturale. Oltre il 50% delle esportazioni elvetiche è diretto verso l'UE e circa tre quarti delle importazioni svizzere provengono dall'UE.

La Svizzera non è membro dell'Unione europea: la sua politica europea è quindi basata su accordi settoriali bilaterali. Questioni e interessi concreti vengono disciplinati con l'UE in accordi concernenti ambiti ben definiti. I rapporti si sono sviluppati e intensificati nel corso di decenni. Dal primo accordo, quello sul libero scambio risalente al 1972, la rete di accordi è diventata via via più fitta. Dopo la mancata entrata della Svizzera nello Spazio economico europeo (SEE) in seguito al rifiuto espresso nel 1992 dagli aventi diritto di voto, la Svizzera e l'UE hanno firmato, tra gli altri, i Bilateral I nel 1999, seguiti nel 2004 dai Bilateral II. Questi Accordi instaurano un accesso esteso e reciproco ai rispettivi mercati interni e costituiscono la base per una stretta collaborazione in vari ambiti politici quali la ricerca, la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura. L'approccio bilaterale consente alla Svizzera di condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei che il popolo svizzero ha avallato e suffragato in occasione di varie votazioni federali. Il Consiglio federale ritiene che la via bilaterale resti allo stato attuale lo strumento più idoneo per la politica europea della Svizzera.

Conscia della responsabilità che condivide a livello continentale, la Svizzera conduce una politica europea solidale. Fortemente impegnata in seno al Consiglio d'Europa (che è un'organizzazione internazionale, non un'unione di Stati come l'UE), di cui fa parte, agisce in ambito multilaterale per esempio come membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) al fine di promuovere la pace in Europa. Inoltre, contribuisce in maniera attiva all'elaborazione di una politica dei trasporti efficiente e rispettosa dell'ambiente e fornisce un sostegno alle riforme atte a favorire la

democrazia e la transizione all'economia di mercato nei Paesi dell'ex blocco comunista dell'Europa centrale e dell'Est. In questo ambito, fornisce altresì un contributo di solidarietà teso a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata.

L'ABC della politica europea spiega, senza alcuna pretesa di esaustività, singoli concetti importanti della politica europea e in questo modo fornisce una visione generale delle relazioni politiche ed economiche della Svizzera con l'UE.



Fondazione della Comunità economica europea

Nel 1957, con la firma dei Trattati di Roma, vengono istituite la Comunità economica europea e Euratom. L'integrazione economica contribuisce alla riconciliazione tra la Germania e la Francia dopo la Seconda Guerra mondiale e quindi anche alla stabilità e alla pace in Europa.

Il Ponte dell'Europa che unisce la città francese di Strasburgo con quella tedesca di Kehl è considerato un simbolo di questa intesa ritrovata.

Glossario

A

Accordi bilaterali

Gli accordi si definiscono bilaterali quando hanno carattere vincolante per due parti contraenti, e multilaterali se le parti contraenti sono più di due. La Svizzera ha stipulato numerosi accordi con la Comunità europea e in seguito con l'UE, che ha preso il suo posto. Poiché in questi accordi l'UE figura come attore unico, le parti contraenti sono due, la Svizzera e l'UE. Gli Stati membri dell'UE non vengono di norma considerati parti contraenti. Un caso speciale nel quadro di questi accordi bilaterali è costituito dagli accordi misti, i quali, oltre che dall'UE, devono essere ratificati singolarmente da tutti gli Stati membri dell'UE.

I singoli accordi bilaterali riguardano un determinato settore economico o un altro ambito chiaramente circoscritto e vengono pertanto definiti anche accordi settoriali. Oltre ai singoli accordi sono stati negoziati anche due pacchetti di più accordi bilaterali, i cosiddetti Bilaterali I e II.

Bilaterali I

I Bilaterali I sono stati firmati nel 1999 e accettati in votazione popolare nel 2000. Includono gli accordi elencati di seguito.

- Libera circolazione delle persone: apertura reciproca dei mercati del lavoro della Svizzera e dell'UE.
- Ostacoli tecnici al commercio: riconoscimento reciproco delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali, eliminando gli ostacoli.
- Appalti pubblici: estensione dell'obbligo internazionale di gara d'appalto a Comuni, distretti e determinate aziende di interesse pubblico.
- Agricoltura: eliminazione degli ostacoli al commercio per determinati prodotti agricoli.
- Ricerca: partecipazione della Svizzera al programma dell'UE per il finanziamento della ricerca.

- Trasporto aereo: diritti di accesso reciproci ai mercati per le compagnie aeree.
- Trasporti terrestri: liberalizzazione del mercato dei trasporti su strada e rotaia e accettazione da parte dell'UE della tassa svizzera sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

Bilaterali II

I Bilaterali II sono stati firmati nel 2004 e includono gli accordi elencati di seguito.

- Schengen e Dublino: agevolazioni nel traffico viaggiatori, intensificazione della cooperazione di polizia e definizione di un chiaro disciplinamento delle competenze in materia di asilo.
- Fiscalità del risparmio: la Svizzera preleva in modo anonimo una ritenuta sui redditi da risparmio delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nell'UE.
- Prodotti agricoli trasformati: riduzione o soppressione dei dazi su molti prodotti dell'industria alimentare.
- MEDIA: la Svizzera partecipa al programma dell'UE per la promozione del settore audiovisivo. La partecipazione a tempo determinato è stata prorogata dal 2007 al 2013.
- Ambiente: la Svizzera partecipa all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), che raccoglie e analizza i dati sull'ambiente.
- Statistica: la Svizzera e l'UE armonizzano lo sviluppo, la compilazione e la divulgazione di alcune statistiche europee per renderle confrontabili.
- Antifrode: miglioramento della collaborazione in materia di lotta al contrabbando e ad altri delitti nel settore delle imposte indirette (p. es. dazi doganali, imposta sul valore aggiunto), dei sussidi e degli acquisti pubblici. Questo accordo non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, ma viene applicato temporaneamente dalla Svizzera, dall'UE e dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE.
- Pensioni: l'accordo previene la doppia imposizione degli ex funzionari in pensione dell'UE domiciliati in Svizzera.
- Educazione, formazione professionale e gioventù: la Svizzera prende parte ai programmi dell'UE in materia di formazione e gioventù, tesi in particolare a favorire

- » Accordi misti
- » Accordo
- » Agenzie dell'UE
- » Dublino
- » Libera circolazione delle persone
- » Ostacoli al commercio
- » Schengen

la mobilità. Questo accordo, la cui conclusione era prevista nei Bilaterali II in una dichiarazione d'intenti, è stato firmato nel 2010 ed è entrato in vigore nel 2011.

Accordi misti

La maggior parte degli accordi bilaterali è stata stipulata tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) o l'Unione europea che l'ha sostituita. Nei settori nei quali l'UE e gli Stati membri hanno competenze condivise, gli accordi devono essere conclusi anche con i singoli Stati (accordi misti). Gli accordi misti, come l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e l'Accordo antifrode, richiedono dunque la ratifica di ogni singolo Stato membro.

- » Accordi bilaterali
- » Accordo
- » Libera circolazione delle persone
- » Unione europea

Accordo

Nell'ambito delle relazioni internazionali si definisce accordo o trattato una convenzione stipulata tra Stati o tra Stati e organizzazioni internazionali che stabilisce norme internazionali in un determinato settore. Un accordo non può essere modificato unilateralmente o automaticamente, ma soltanto sulla base di una decisione comune delle parti.

Prima di giungere alla fase di attuazione, un accordo deve attraversare varie tappe.

Colloqui esplorativi

Per stabilire se entrambe le parti sono interessate a un accordo e definirne l'eventuale struttura, possono essere condotti colloqui esplorativi dal carattere non vincolante.

Mandato negoziale

Per poter avviare negoziati, entrambe le parti necessitano di un mandato. In Svizzera spetta al Consiglio federale conferire tale mandato e consultare i Cantoni e le Commissioni della politica estera del Parlamento. Nell'UE è il Consiglio dell'Unione europea a conferire un mandato alla Commissione europea.

Parafatura

Se le parti contraenti raggiungono un'intesa sul testo del trattato, i negoziatori vi appongono le proprie iniziali («parafe»). Questa procedura chiude la fase di negoziazione. Il trattato è così fissato per iscritto, ma mantiene ancora carattere riservato e non vincolante.

Firma

Dopo la parafatura, il testo deve essere firmato dalle parti contraenti, che, sottoscrivendolo, si impegnano in buona fede ad agire in maniera conforme a quanto in esso stabilito. In Svizzera la firma spetta di regola al Consiglio federale, come previsto dalla Costituzione; l'UE sottopone l'accordo alla firma congiunta della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, previa approvazione del Consiglio dell'UE stesso.

Approvazione

In Svizzera, la Costituzione stabilisce che, dopo la firma, un trattato venga generalmente sottoposto all'approvazione del Parlamento e, in caso di referendum, anche a quella dei cittadini, a eccezione dei trattati la cui conclusione è di competenza del solo Consiglio federale in virtù della legge o di un altro accordo internazionale.

Fondazione dell'Associazione europea di libero scambio AELS

Nel 1960, la Svizzera fonda con altri Stati l'Associazione europea di libero scambio (AELS). Oggi fanno parte dell'AELS ancora l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Le merci che circolano all'interno di questa zona, essenzialmente beni industriali, sono esenti da dazio.

Nel 2014, i porti renani svizzeri hanno registrato un traffico di merci pari a 6 milioni di tonnellate.



Nell'UE la firma del trattato viene sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'UE e in seguito, di norma, a quella del Parlamento europeo. Gli accordi misti devono essere singolarmente approvati anche da tutti gli Stati membri dell'UE.

Ratifica

La ratifica di un trattato avviene tramite un atto ed è successiva alla sua approvazione a livello nazionale. Solo dopo questa formalità il trattato acquisisce carattere vincolante per le parti contraenti. Il Consiglio federale ratifica gli accordi per la Svizzera, il Consiglio dell'UE quelli per l'UE.

Entrata in vigore

Una volta concluso il processo di ratifica il trattato entra in vigore. Spesso viene fissato un termine tra la ratifica e l'entrata in vigore. Le parti contraenti possono concordare un'attuazione anticipata del trattato, ovvero precedente alla conclusione del processo di ratifica da parte di tutti i contraenti.

- » Accordi misti
- » Cantoni
- » Commissione europea
- » Consiglio dell'Unione europea
- » Consultazione
- » Parlamento europeo

Accordo di associazione

L'accordo di associazione è un accordo che disciplina la partecipazione di uno Stato terzo a una parte delle attività di un'organizzazione internazionale; nel quadro di tale accordo lo Stato non diviene membro dell'organizzazione internazionale.

Per la Svizzera gli accordi bilaterali di Schengen e di Dublino rappresentano accordi di associazione con l'UE. Nella fase di sviluppo dell'acquis dell'UE, la Svizzera ha il diritto di essere consultata, ma non ha il diritto di co-decisione. Ha tuttavia la facoltà di decidere se vuole o meno recepire un nuovo atto giuridico.

L'UE stipula con i Paesi candidati all'adesione accordi di stabilizzazione e di associazione volti ad avvicinare tali Stati all'UE. Inoltre, l'UE sigla con una serie di altri Stati accordi di associazione finalizzati in particolare alla creazione di zone di libero scambio.

- » Accordi bilaterali
- » Accordo
- » Acquis dell'UE
- » Diritto di co-decisione
- » Dublino
- » Schengen
- » Stato terzo
- » Zona di libero scambio

Acquis communautaire

Si veda Acquis dell'UE.

Acquis dell'UE

L'insieme degli atti giuridici dell'Unione europea costituisce il cosiddetto «acquis» dell'UE. In tale contesto occorre distinguere il diritto primario, ovvero i trattati che sono stati modificati con il trattato di Lisbona (Trattato sull'Unione europea TUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE e trattato Euratom), dal diritto secondario, che include i seguenti tipi di atti giuridici:

- i regolamenti, che sono vincolanti e si applicano direttamente, vale a dire senza che gli Stati membri debbano adottare misure di attuazione;
- le direttive, che devono essere attuate internamente dagli Stati membri;
- le decisioni, giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili per i destinatari cui sono eventualmente indirizzate (persone o Stati membri);
- le raccomandazioni e le prese di posizione, che non sono vincolanti.

Il TFUE contempla inoltre atti giuridici non vincolanti, tra cui atti d'esecuzione e atti delegati, che vengono emanati dalla Commissione europea.

L'espressione «acquis communautaire» è sinonimo di «acquis dell'UE».

Evoluzione del diritto

L'acquis dell'UE è soggetto a continui sviluppi: regolamenti applicati a nuovi prodotti, nuove direttive che disciplinano settori aggiuntivi e decisioni in materia di politica estera che vengono adeguate alle condizioni attuali.

- » Comitologia
- » Commissione europea
- » Questioni istituzionali
- » Trattato di Lisbona

Adeguamento autonomo

Nel quadro della sua politica europea, la Svizzera promuove in particolare l'accesso al mercato interno dell'UE. Gli accordi bilaterali favoriscono questo accesso in determinati settori. In quelli non disciplinati da tali accordi, invece, la Svizzera può decidere autonomamente di recepire le normative dell'UE, pratica nota come adeguamento autonomo. Ciò consente di evitare inutili divergenze e conseguenti ostacoli tecnici al commercio che pregiudicherebbero la competitività della Svizzera, la cui economia nazionale dipende dalle esportazioni. Se al recepimento sono legate questioni di più ampia portata, la decisione spetta al Parlamento, mentre in caso di modifiche tecniche di ridotta entità, a decidere è di norma il Consiglio federale.

- » Accordi bilaterali
- » Mercato interno
- » Ostacoli al commercio

Agenzie dell'UE

Oltre alle sue sette istituzioni, l'UE dispone di altri organi, tra cui circa quaranta agenzie, entità giuridiche indipendenti e separate dalle istituzioni dell'UE che svolgono precise funzioni nell'ambito del diritto dell'UE. Molte di queste agenzie rivestono un ruolo importante anche per la Svizzera. Tra queste si possono ricordare:

- l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), responsabile della sicurezza aerea a livello europeo, di cui fa parte anche la Svizzera;
- l'Agenzia europea per la gestione della collaborazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), che include anche la Svizzera come membro dello spazio Schengen;
- l'Agenzia europea per la difesa (AED), che rappresenta una piattaforma per la cooperazione in materia di armamenti tra Stati membri dell'UE e informa su eventuali progetti ai quali potrebbe essere interessata anche l'industria svizzera degli armamenti. Nel 2012 la Svizzera e l'AED hanno concluso un accordo di cooperazione giuridicamente non vincolante;
- le agenzie esecutive nel settore della ricerca (ERCEA e REA), che coordinano il programma dell'UE volto a finanziare la ricerca al quale la Svizzera partecipa in virtù di un accordo bilaterale.

- » Accordi bilaterali
- » Istituzioni
- » Schengen

Allargamento

La Comunità economica europea (CEE) fu fondata nel 1957 da Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi e da allora si è allargata a più riprese. A tutt'oggi hanno aderito alla CEE (UE dal 1992) complessivamente altri 22 Paesi.

- 1973: Danimarca, Regno Unito, Irlanda
- 1981: Grecia
- 1986: Portogallo, Spagna
- 1995: Austria, Svezia, Finlandia
- 2004: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro
- 2007: Bulgaria, Romania
- 2013: Croazia

Dal 1993 i Paesi candidati all'adesione all'UE devono soddisfare specifici criteri per poter aderire.

» Criteri di
Copenaghen

Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha il compito di rappresentare l'UE all'esterno insieme al presidente del Consiglio europeo. La carica, istituita nel 2009 con il trattato di Lisbona, ha riunito le funzioni di Commissario responsabile per le relazioni esterne e di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC). L'Alto rappresentante presiede il Consiglio dell'Unione europea composto dai ministri degli esteri e assume la vicepresidenza della Commissione europea. Dal 2010 è coadiuvato anche dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

» Commissione europea
» Consiglio dell'Unione europea
» Consiglio europeo
» Politiche comuni
» Servizio europeo per l'azione esterna
» Trattato di Lisbona

Approvazione

Si veda Accordo.

Associazione europea di libero scambio AELS

La Svizzera è un membro fondatore dell'AELS, l'Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association, EFTA) istituita nel 1960 con la sottoscrizione della Convenzione di Stoccolma per fare da contrappeso alla Comunità economica europea (CEE). Gli attuali Stati membri dell'AELS sono, oltre la Svizzera, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Norvegia.

A differenza dell'UE, l'AELS non è un'unione doganale, bensì una zona di libero scambio. L'obiettivo originario dell'organizzazione intergovernativa era l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti industriali scambiati tra i suoi Stati membri. A partire dagli anni Novanta, gli Stati AELS hanno utilizzato l'Associazione per lo più come piattaforma per la negoziazione comune di accordi di libero scambio con Stati terzi al di fuori dello Spazio economico europeo. Gli accordi di questo tipo già stipulati sono oltre venti, mentre altri sono attualmente oggetto di negoziati.

- » Intergovernativo
- » Spazio economico europeo
- » Stato terzo
- » Unione doganale
- » Zona di libero scambio



Apertura della Missione svizzera a Bruxelles

Dal 1960, la Svizzera ha anche una rappresentanza diplomatica presso l'UE. La Missione a Bruxelles tutela gli interessi della Svizzera, osserva e analizza gli sviluppi della politica europea e stabilisce contatti tra i rappresentanti della Svizzera e dell'UE. L'edificio che ospita la Missione si trova in Place du Luxembourg.

B

Banca centrale europea

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile della politica monetaria nell'Eurozona. Gli obiettivi della politica della BCE sono il mantenimento della stabilità dei prezzi e il sostegno alla crescita economica per favorire la creazione di posti di lavoro. La BCE è guidata da un Direttorio di sei membri, coadiuvato dal Consiglio della BCE, che riunisce i Governatori delle banche nazionali dei 19 Stati membri dell'Eurozona, e dal Consiglio allargato dei Governatori delle banche nazionali di tutti i 28 Stati membri dell'UE. La BCE, che ha sede a Francoforte, con il trattato di Lisbona è divenuta formalmente un'istituzione dell'UE.

- » Istituzioni
- » Trattato di Lisbona
- » Unione monetaria

C

Cantoni

Ai sensi della Costituzione federale, i Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che riguardano le loro competenze o i loro interessi essenziali. Questa forma di partecipazione è incentrata sull'obbligo globale d'informazione della Confederazione nei confronti dei Cantoni. I Cantoni vengono consultati dalla Confederazione durante la fase di preparazione delle decisioni in materia di politica estera. In caso di negoziati, la Confederazione avvia consultazioni presso i Cantoni nell'ambito delle attività preparatorie ai mandati negoziali e li coinvolge direttamente nei negoziati che interessano i loro ambiti di competenza.

- » Consultazione

Cassis de Dijon

Il principio «Cassis de Dijon» risale a una sentenza della Corte di giustizia europea del 1979. All'epoca, la Repubblica federale di Germania voleva proibire l'importazione del liquore francese Cassis de Dijon, il cui tenore di alcol (15–20%) non rispettava i requisiti previsti nella legislazione tedesca allora in vigore. La Corte di giustizia dichiarò tuttavia la mancata autorizzazione all'importazione un ostacolo al commercio non valido.

La Corte di giustizia riconosce come lecite esclusivamente le restrizioni al commercio che perseguono un interesse generale dello Stato importatore, come la salute pubblica, l'ordine pubblico o la tutela dei consumatori. Sono considerate illecite le limitazioni tese unicamente a tutelare gli interessi economici di produttori nazionali nei confronti della concorrenza internazionale. Secondo il principio Cassis de Dijon, le merci prodotte legalmente in uno Stato membro dell'UE possono essere vendute anche in tutti gli altri Stati membri. Sono ammesse eccezioni soltanto qualora lo Stato importatore dimostri l'esistenza di un interesse pubblico generale.

Nel 2010 la Svizzera ha adottato autonomamente il principio Cassis de Dijon, per cui i prodotti regolarmente commercializzati nello Spazio economico europeo (SEE), ovvero nell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia, possono, in linea di principio, essere introdotti e venduti liberamente sul territorio svizzero senza sottostare a controlli preliminari. L'immissione sul mercato di derrate alimentari non completamente conformi alle prescrizioni tecniche svizzere necessita tuttavia di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Sono previste deroghe per determinate categorie di prodotti soggette all'obbligo di omologazione o a un divieto generale di importazione.

» Corte di giustizia dell'Unione europea
» Ostacoli al commercio



Bandiera europea

Dal 1986 la bandiera europea raffigura dodici stelle dorate disposte in cerchio su uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, il cerchio simboleggia nuovamente l'ideale di unità. Il numero di stelle non è associato in alcun modo al numero di Stati membri, sebbene nell'anno in cui è stata introdotta la bandiera gli Stati membri fossero effettivamente dodici.

La bandiera è stata creata nel 1955, come simbolo dei valori comuni d'Europa, dal Consiglio d'Europa, che in seguito ha incoraggiato le nuove istituzioni europee a usarla come proprio emblema.

Cittadinanza dell'UE

In virtù della cittadinanza dell'UE, istituita nel 1992 e ulteriormente sviluppata con il trattato di Lisbona, tutti i cittadini di uno Stato membro dell'UE sono anche cittadini dell'UE. La cittadinanza dell'UE include tra l'altro i seguenti diritti:

- libertà di circolazione e stabilimento nell'UE;
- diritto di sottoscrivere un'iniziativa dei cittadini;
- non discriminazione in base alla nazionalità;
- diritto di voto a livello comunale e per il Parlamento europeo nel rispettivo domicilio dello Stato membro dell'UE.

» Divieto di discriminazione
» Trattato di Lisbona

Clausola di salvaguardia

Nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone la clausola di salvaguardia consente alla Svizzera di reintrodurre dei contingenti qualora l'immigrazione di manodopera dall'UE superi del 10% la media dei tre anni precedenti. In questo caso la Svizzera può limitare il numero di permessi di dimora alla media degli ultimi tre anni più il 5% per un massimo di due anni. Dal 2014 la clausola di salvaguardia si applica soltanto alla Bulgaria e alla Romania ed è valida fino al 2019.

» Libera circolazione delle persone

Clausola ghigliottina

I sette accordi dei Bilaterali I sono stati negoziati come pacchetto. I testi contrattuali sono stati collegati giuridicamente tra loro dalla cosiddetta «clausola ghigliottina», la quale prevede che sei mesi dopo l'eventuale denuncia da parte di un contraente di uno dei sette accordi si estinguono automaticamente anche gli altri sei. La Svizzera e l'UE hanno accettato i Bilaterali I soltanto perché nel quadro del pacchetto si è riusciti a compensare gli interessi dell'una e dell'altra parte nei singoli accordi.

» Accordi bilaterali
» Accordo

Coesione

Coesione significa «unione interna»; nel contesto dell'UE indica la coesione tra i singoli Stati membri e le regioni. L'UE ha istituito un fondo di coesione che contribuisce al finanziamento di progetti volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE.

Il contributo svizzero all'allargamento persegue obiettivi simili a quelli del fondo di coesione dell'UE; i contributi vengono tuttavia stabiliti, erogati e controllati dalla Svizzera in forma autonoma.

» Contributo
all'allargamento

Colloqui esplorativi

Si veda Accordo.

Comitati misti

Per la gestione della maggior parte degli accordi bilaterali sono stati istituiti comitati misti, nei quali la Svizzera e l'UE sono rappresentate pariteticamente. Questi comitati sono incaricati di verificare l'attuazione e perfezionare gli accordi e rappresentano una piattaforma per lo scambio di informazioni, consulenze e consultazioni. Rivestono inoltre un ruolo centrale in caso di divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione degli accordi.

Le decisioni sono prese all'unanimità nel quadro delle competenze definite. I comitati misti possono per esempio decidere di introdurre modifiche tecniche nell'allegato di un determinato accordo (processi legislativi e liste di autorità o prodotti), ma non possono modificare il testo dell'accordo stesso. I comitati misti si riuniscono di norma una volta all'anno.

» Accordi
bilaterali
» Accordo

Comitatologia

Di norma l'UE emana atti legislativi seguendo la procedura di codecisione. Tuttavia, gli atti necessitano spesso di un'elaborazione dettagliata per l'opportuna attuazione. In questi casi la Commissione europea emana misure d'esecuzione, avvalendosi di appositi Comitati composti dai rappresentanti dei rispettivi Stati membri. Questo sistema viene denominato «comitatologia».

In questi comitati è rappresentata, nell'ambito dell'accordo di Schengen, anche la Svizzera, che ha il diritto di essere consultata, ma non dispone del diritto di co-decisione.

- » Commissione europea
- » Diritto di codecisione
- » Diritto di essere consultati
- » Procedura di codecisione
- » Schengen

Commissione europea

La Commissione europea rappresenta il potere esecutivo dell'UE ma dispone anche di ampie competenze in ambito legislativo, come il diritto esclusivo di proporre direttive, regolamenti e decisioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. Gestisce inoltre le politiche comuni, ad esempio nei settori dell'agricoltura e della politica regionale, e garantisce l'attuazione delle politiche europee da parte degli Stati membri, la Commissione è composta da un commissario per ogni Stato dell'UE.

Il Presidente della Commissione viene nominato dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio dell'Unione europea, che tiene conto dell'esito della votazione parlamentare. Gli altri commissari sono designati dai Governi nazionali rispettivi in accordo con il Presidente della Commissione. Il Parlamento europeo approva la nomina dei commissari e del Presidente come collegio. Nelle Direzioni generali o nei Servizi della Commissione lavorano circa 23'000 persone.

- » Consiglio dell'Unione europea
- » Consiglio europeo
- » Parlamento europeo
- » Politiche comuni

Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa non è un'istituzione dell'UE e non deve essere confuso con il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale nata nel 1949. Tra i suoi obiettivi prioritari figurano la promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia. La Svizzera vi ha aderito nel 1963. Dal 2007 comprende 47 Stati, tra i quali tutti gli Stati membri dell'UE che hanno aderito anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il trattato di Lisbona prevede che vi aderisca anche l'UE. Il Consiglio d'Europa ha sede a Strasburgo.

- » Consiglio dell'Unione europea
- » Consiglio europeo
- » Istituzioni
- » Trattato di Lisbona

Consiglio dei ministri

Si veda Consiglio dell'Unione europea.



Firma dell'Accordo di libero scambio ALS

Nel 1972 la Svizzera e l'Unione europea hanno firmato l'Accordo di libero scambio (ALS), che crea una zona di libero scambio per prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE e costituisce quindi fino ad oggi un pilastro centrale per le reciproche relazioni economiche.

Grazie all'ALS i macchinari prodotti in Svizzera possono essere esportati nell'UE in franchigia di dazio.

Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea, noto comunemente anche come «Consiglio dei ministri» o ufficialmente come «Consiglio», esercita, insieme al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio. Assicura inoltre il coordinamento della politica economica e sociale. In fatto di politica estera e di sicurezza comune, oltre che in determinati ambiti della politica commerciale e sociale, è l'organo decisionale esclusivo.

Il Consiglio rappresenta i Governi degli Stati dell'UE in una decina di composizioni diverse, ciascuna corrispondente ad un ambito politico specifico. Ogni Stato membro dell'UE ha diritto a una rappresentanza, che deve essere autorizzata dal rispettivo Governo a prendere decisioni vincolanti. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio prende di norma le decisioni importanti a maggioranza qualificata. In determinati casi, come l'adesione di nuovi Stati, le decisioni devono essere prese all'unanimità.

Presidenza del Consiglio

La presidenza, incaricata di organizzare e dirigere le sedute e di individuare soluzioni di compromesso in caso di conflitti, cambia ogni sei mesi, ad eccezione del Consiglio per gli affari esteri, che è presieduto dall'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Coreper

Ogni Stato membro dell'UE dispone di una rappresentanza permanente presso l'UE a Bruxelles che svolge una funzione simile a quella di un'ambasciata. I rispettivi ambasciatori, come i loro sostituti, si fanno carico della preparazione del lavoro del Consiglio dell'UE. Questo cosiddetto «Comitato dei rappresentanti permanenti» viene comunemente chiamato Coreper, forma abbreviata della traduzione francese «Comité des représentants permanents».

- » Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza
- » Maggioranza qualificata
- » Parlamento europeo
- » Trattato di Lisbona

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è l'organo politico supremo dell'UE; dà impulsi allo sviluppo dell'UE, fissa gli obiettivi politici di carattere generale e adotta decisioni sulle posizioni di politica estera dell'UE. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri e dal Presidente del Consiglio europeo e della Commissione europea e si riunisce almeno quattro volte l'anno. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il Consiglio europeo ha un Presidente permanente.

Presidente del Consiglio europeo

Il Presidente permanente del Consiglio europeo non ricopre alcuna carica politica a livello nazionale. Il suo compito consiste nel garantire la continuità del lavoro del Consiglio europeo. Viene eletto per due anni e mezzo e può essere rieletto una sola volta.

Consultazione

Durante la preparazione delle decisioni di politica estera, il Consiglio federale consulta in linea di massima i Cantoni e le Commissioni della politica estera delle Camere federali. In caso di negoziati con altri Stati o con organizzazioni internazionali, la consultazione viene di norma effettuata prima dell'avvio dei negoziati stessi.

In seno all'UE il processo di consultazione indica una procedura in cui il potere decisionale spetta al Consiglio dell'Unione europea, che richiede al Parlamento europeo un parere al quale tuttavia non è vincolato. In origine si ricorreva nella maggior parte dei casi a questo iter, che con il trattato di Lisbona è stato tuttavia sostituito in quasi tutti i settori dalla procedura di codecisione.

- » Cantoni
- » Consiglio dell'Unione europea
- » Parlamento europeo
- » Procedura di codecisione
- » Trattato di Lisbona

Contributo all'allargamento

Nel quadro del contributo all'allargamento la Svizzera partecipa alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata. La Svizzera stanziava circa 1,3 miliardi di franchi a favore di progetti concreti nei 13 Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-10), nel 2007 (Romania e Bulgaria) e nel 2013 (Croazia). L'impegno della Svizzera rappresenta una forma di solidarietà e un modo per riconoscere che l'allargamento dell'UE e l'integrazione di nuovi Stati membri sono un passo verso una maggiore sicurezza, stabilità e benessere in Europa. Nel contempo la Svizzera, con il contributo all'allargamento, getta le basi per relazioni politiche ed economiche solide con i nuovi Stati membri dell'UE.

Il contributo svizzero all'allargamento persegue obiettivi simili a quelli del fondo di coesione dell'UE; i contributi vengono tuttavia stabiliti, erogati e controllati dalla Svizzera in forma autonoma.

» Coesione



© Keystone

Votazione: no allo Spazio economico europeo SEE

Nel 1992, gli elettori svizzeri hanno rifiutato l'adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo (SEE). Il 50,3% della popolazione avente diritto di voto e 16 Cantoni si sono pronunciati contro l'adesione. La partecipazione al voto è stata del 79%.

L'ex-Presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale degli affari esteri, René Felber, durante la votazione nel suo comune St. Aubin, nel Canton Neuchâtel.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

L'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Queste norme prevedono esclusivamente il coordinamento dei sistemi e non la loro unificazione o armonizzazione. Uno degli obiettivi consiste nel garantire a ciascun individuo i diritti all'assicurazione nazionale anche nel caso in cui lavori all'estero.

» Libera circolazione delle persone

Coreper

Si veda Consiglio dell'Unione europea.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Con il trattato di Lisbona la Corte di giustizia europea è stata rinominata Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Istanza giudiziaria suprema dell'UE con sede in Lussemburgo, la Corte di giustizia interpreta il diritto dell'UE per garantirne un'interpretazione e un'applicazione uniforme in tutti i Paesi dell'UE.

La CGUE è composta da tre corti: la Corte di giustizia, il Tribunale (di prima istanza) e il Tribunale della funzione pubblica (per le controversie tra l'UE e i suoi funzionari). I giudici e gli avvocati generali, che vengono nominati dai Governi degli Stati membri e rimangono in carica sei anni, devono essere confermati dal Parlamento europeo. La Corte di giustizia è composta da un giudice per ogni Stato dell'UE.

» Parlamento europeo
» Trattato di Lisbona

Criteri di Copenhagen

Fissati nel 1993, i criteri di Copenhagen costituiscono i requisiti che ogni Paese candidato deve soddisfare per poter aderire all'UE, ovvero:


- essere uno Stato democratico e rispettare i diritti dell'uomo;
- disporre di un'economia di mercato funzionante;
- adottare l'intero acquis dell'UE.

Nel 1995 è stato stabilito che i Paesi candidati all'adesione devono disporre di un'amministrazione pubblica efficiente. Già in precedenza, l'adesione all'UE era stata limitata agli Stati europei, senza tuttavia definire con precisione i confini dell'Europa.

» Acquis dell'UE

» Allargamento

Panoramica degli organi e delle istituzioni dell'UE



D

Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein

La Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein ha sede a Berna e svolge la funzione di un'ambasciata dell'UE: in quanto parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) rappresenta l'UE in Svizzera, redige rapporti per l'UE sugli attuali sviluppi in Svizzera e contribuisce a garantire le relazioni tra la Svizzera e l'UE.

» Servizio europeo per l'azione esterna

Direzione degli affari europei DAE

La Direzione degli affari europei (DAE) è stata istituita nel 1961 sotto la denominazione di Ufficio dell'integrazione come centro di competenza dell'Amministrazione federale per le questioni riguardanti la politica europea. L'Ufficio dell'integrazione era inizialmente subordinato sia al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sia al Dipartimento federale dell'economia (DFE). In base a una decisione del Consiglio federale del 2011, dal 2013 è una direzione autonoma del DFAE.

La DAE analizza la politica d'integrazione europea e ne valuta gli effetti sulla Svizzera. Svolge una funzione centrale di coordinamento per tutte le questioni che interessano le relazioni tra la Svizzera e l'UE. È inoltre incaricata di informare in merito alla politica europea della Svizzera e all'integrazione europea in senso lato.

» Integrazione

Diritto di codecisione

In seno all'UE le decisioni vengono adottate dalle sue istituzioni o da altri organi in cui sono rappresentati gli Stati membri dell'UE. Agli Stati terzi come la Svizzera rimane precluso il diritto di codecisione.

» Istituzioni
» Stato terzo

Diritto di essere consultati

In linea di principio la Svizzera, in quanto non membro dell'UE, non è rappresentata nelle sue istituzioni e nei suoi organi. Un'eccezione è rappresentata dai settori di Schengen e Dublino, nei quali figura come membro associato e può dunque partecipare alle sedute rappresentata da un consigliere federale o da un esperto dell'Amministrazione federale. In questi casi la Svizzera ha il diritto di essere consultata, ovvero può esprimersi su tutti i punti all'ordine del giorno. Nello Spazio economico europeo (SEE) gli Stati che non sono membri dell'UE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), pur vedendosi riconoscere il diritto di essere consultati, non hanno il diritto di codecisione.

- » Dublino
- » Schengen
- » Spazio economico europeo

Divieto di discriminazione

Le quattro libertà fondamentali dell'UE prevedono, all'interno dell'UE, la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE nonché il divieto di discriminazione nei loro confronti. Il divieto di discriminazione si applica anche alle merci provenienti da uno Stato dell'UE. Nelle sue sentenze, la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea puntualmente che le merci provenienti da un altro Stato dell'UE non devono essere trattate diversamente da quelle nazionali, in particolar modo per quanto riguarda il regime fiscale e tariffario.

Nell'ambito della libera circolazione delle persone si parla di trattamento nazionale. In virtù di questo principio ogni Stato membro dell'UE si impegna a garantire, alle persone provenienti da un altro Paese dell'UE che si sono stabilite regolarmente sul suo territorio grazie alla libera circolazione, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali. Deroche a questo principio sono ammesse solamente nel caso di un interesse pubblico preponderante.

Al di là del mercato unico, l'UE persegue una più generale politica di parità. In base a sentenze della Corte di giustizia e ad atti giuridici dell'UE, tutti gli Stati membri sono obbligati a riservare pari trattamento alle persone a prescindere da sesso, etnia, religione, concezione del mondo o disabilità.

» Corte di giustizia dell'Unione europea

» Libera circolazione delle persone

» Quattro libertà fondamentali

Doppia maggioranza

Si veda Trattato di Lisbona.

Dublino

La cooperazione Dublino si basa sul principio secondo cui ogni domanda di asilo presentata nello spazio Dublino deve essere effettivamente esaminata (diritto alla procedura di esame) e che questo esame compete ad un unico Stato. I criteri di Dublino definiscono quale Stato è competente, ma l'Accordo non armonizza le procedure nazionali di richiesta d'asilo. Una volta stabilita la competenza di uno Stato, eventuali altre domande della stessa persona non devono più essere trattate da altri Stati. La banca dati elettronica delle impronte digitali Eurodac consente di identificare le persone che hanno presentato più domande d'asilo e di indirizzarle al Paese incaricato della procedura.

Firma dei Bilaterali I

Nel 1999, la Svizzera e l'UE firmano gli Accordi bilaterali I. Il pacchetto di 7 accordi regola, tra le altre cose, anche la libera circolazione delle persone e la collaborazione scientifica. Grazie all'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, anche l'immissione di prodotti svizzeri sul mercato interno europeo viene agevolata, come ad esempio i coltellini svizzeri (vedi immagine a sinistra).



In virtù degli accordi di associazione di Schengen e Dublino la Svizzera partecipa alla cooperazione europea in materia di sicurezza e asilo. Nello sviluppo del pertinente diritto di Schengen/Dublino, la Svizzera ha un effettivo diritto di essere consultata, ma nessun formale diritto di codecisione. Ha tuttavia la facoltà di decidere, in ogni caso autonomamente, se vuole o meno recepire un nuovo atto legislativo. In caso di rifiuto, l'UE e la Svizzera sono obbligate a cercare una soluzione pragmatica per evitare che il mancato recepimento di uno sviluppo del diritto comporti l'abrogazione degli accordi.

- » Accordo di associazione
- » Diritto di codecisione
- » Diritto di essere consultati
- » Schengen

E

Entrata in vigore

Si veda Accordo.

Euratom

L'obiettivo del trattato Euratom consiste nel promuovere l'uso civile dell'energia nucleare affinché tutti gli Stati membri beneficino dello sviluppo dell'energia atomica e la sicurezza dell'approvvigionamento sia garantita. Nel contempo, il trattato assicura alla popolazione un'elevata sicurezza tecnica e impedisce la sottrazione di materiale radioattivo, destinato a usi civili, per un suo impiego a scopi militari.

Istituito nel 1957, Euratom rappresentava, insieme alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e alla Comunità economica europea, una delle tre Comunità europee. Attualmente Euratom è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE, di cui tuttavia condivide le istituzioni.

- » Istituzioni
- » Unione europea

Euro

Si veda Unione monetaria.

F

Firma

Si veda Accordo.

Frontiera interna

Le frontiere all'interno di uno Stato, ad esempio tra i Cantoni svizzeri, sono tradizionalmente definite frontiere interne. Anche i confini tra gli Stati Schengen sono considerati frontiere interne, poiché il loro attraversamento all'interno di questo spazio non è più soggetto a controlli sistematici delle persone.

I confini nazionali tra uno Stato Schengen e uno Stato terzo rappresentano invece le frontiere esterne di Schengen. Sono considerati frontiere esterne anche gli aeroporti svizzeri per i voli con partenza o atterraggio al di fuori dello spazio Schengen. Le frontiere esterne sono sottoposte a controlli severi.

» Schengen

Integrazione

L'integrazione europea definisce il processo di unificazione nel continente europeo. Nell'UE ciò consiste in un'integrazione economica più ampia possibile basata su un mercato interno e su un'unione monetaria. Gli Stati membri dell'UE si sono avvicinati anche nei settori della politica interna, estera e di sicurezza.

» Mercato interno
» Unione monetaria

Intergovernativo

Nella maggior parte dei casi le organizzazioni internazionali sono organizzazioni intergovernative (ONU, OSCE, AELS) che funzionano grazie alla cooperazione tra (dal latino: inter) Governi o Stati. La competenza decisionale spetta ai singoli Stati, che deliberano insieme, ma mantengono la loro sovranità. L'UE va al di là di una semplice collaborazione intergovernativa e viene pertanto designata come sovranazionale.

» AELS
» OSCE
» Sovranazionale

Interpretazione degli accordi

Si veda Questioni istituzionali.

Istituzioni

Un'istituzione è un organo che esercita una determinata funzione all'interno di un'organizzazione. Il trattato di Lisbona stila la lista delle sette istituzioni dell'UE:

- il Consiglio europeo definisce l'orientamento strategico;
 - la Commissione europea prepara le decisioni e le attua;
 - il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio;
 - la Corte di giustizia dell'Unione europea è deputata all'interpretazione del diritto europeo;
 - la Banca centrale europea è responsabile della politica monetaria;
 - la Corte dei conti ha una funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria.
- » Banca centrale europea
 - » Commissione europea
 - » Consiglio dell'Unione europea
 - » Consiglio europeo
 - » Corte di giustizia dell'Unione europea
 - » Parlamento europeo
 - » Trattato di Lisbona

Libera circolazione delle persone

La libera circolazione delle persone disciplina il soggiorno e la libertà di stabilimento dei cittadini provenienti dai Paesi UE e AELS, favorendo così la mobilità. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) introduce progressivamente tra la Svizzera e l'Unione europea le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone così come vengono attuate all'interno dell'UE. Gli Svizzeri e i cittadini dell'UE hanno pertanto il diritto di scegliere liberamente, tra i Paesi contraenti, dove lavorare e soggiornare. Vigè il diritto di non discriminazione. Per ottenere questo diritto devono essere in possesso di un contratto di lavoro valido, svolgere un'attività indipendente oppure, se non esercitano un'attività lucrativa, disporre di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle proprie necessità e avere stipulato un'assicurazione malattia. La libera circolazione delle persone viene integrata dal

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II dell'ALCP) e dal reciproco riconoscimento dei diplomi (allegato III dell'ALCP). Per gli Stati membri dell'AELS si applicano le stesse disposizioni dell'ALCP.

Il 9 febbraio 2014 il popolo e i Cantoni svizzeri hanno accolto l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione di massa». In applicazione delle nuove disposizioni costituzionali, l'immigrazione in Svizzera dovrà essere contingenta. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno tre anni di tempo per attuarla.

- » AELS
- » Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- » Clausola di salvaguardia
- » Divieto di discriminazione
- » Riconoscimento dei diplomi

M

Maggioranza qualificata

Si veda Trattato di Lisbona.


Mandato negoziale

Si veda Accordo.

Missioni politica di sicurezza e di difesa comune PDSC

Dal 2003 a oggi, l'UE ha lanciato nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PDSC) oltre 30 missioni, portandone a termine circa la metà. La Svizzera ha partecipato a varie missioni PDSC civili e militari nei Balcani e in Africa e sostiene l'operazione militare dell'UE per la promozione della pace in Bosnia e Erzegovina (EUFOR Althea).

Per quest'ultima, la Svizzera impiega dal 2004 un contingente armato e vari esperti non armati. Inoltre dal 2008 partecipa anche alla missione civile in materia di giustizia e polizia in Kosovo (EULEX) inviando personale esperto sul campo.



Mercato interno


L'economia di uno Stato viene tradizionalmente definita mercato interno. Uno degli obiettivi centrali dell'UE è la creazione di un mercato comune europeo. Il suo mercato interno si fonda sulle quattro libertà fondamentali: libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Grazie all'abolizione di molti ostacoli al commercio, le economie degli Stati membri dell'UE sono state progressivamente integrate.

Essendo orientata all'esportazione e in grado di competere a livello internazionale, l'economia Svizzera ha un grande interesse ad avere accesso a questo mercato. Molti accordi bilaterali mirano pertanto a garantirle un accesso al mercato interno europeo nei rispettivi settori economici.

- » Accordi bilaterali
- » Integrazione
- » Ostacoli al commercio
- » Quattro libertà fondamentali

Missione della Svizzera presso l'Unione europea

La Missione è la rappresentanza diplomatica della Svizzera presso l'Unione europea a Bruxelles. L'organizzazione rappresenta gli interessi della Svizzera nei confronti dell'UE, segue e analizza gli sviluppi della politica europea e favorisce i contatti tra i rappresentanti della Svizzera e dell'UE.



Operazioni di pace

Le operazioni internazionali di pace sono uno strumento di cui si avvale la comunità internazionale per il superamento dei conflitti e la gestione delle crisi. Attraverso l'impiego di mezzi civili e/o militari, concorrono al ripristino della stabilità e della pace.

La Svizzera partecipa con personale civile e militare a operazioni di pace, ma non a missioni di «peace enforcement», che ammettono i combattimenti. La Svizzera può partecipare a una missione militare nel quadro della politica comune di sicurezza e di difesa (PCSD) solo se in possesso di un mandato delle Nazioni Unite o dell'OSCE, come avvenuto in occasione della missione EUFOR

ALTHEA in Bosnia e Erzegovina, che ha sostituito la Forza multinazionale di stabilizzazione SFOR impiegata a sostegno dell'attuazione degli Accordi di Dayton.

L'UE ha svolto una trentina di missioni di questo tipo nei Balcani, in Africa e nel Vicino e Medio Oriente (la metà già concluse), due terzi delle quali come missioni civili e un terzo come missioni militari.

» OSCE

Opt in

Il Regno Unito e l'Irlanda, che costituiscono una zona di libera circolazione comune, non prendono parte all'intera cooperazione di Schengen. Hanno tuttavia il diritto di partecipare parzialmente e in qualsiasi momento a questa cooperazione, in virtù del diritto di «opt in». Il Regno Unito si avvale di questo diritto dal marzo 2015, partecipando al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

» Schengen

Opt out

Un «opt out» è una deroga permanente che viene concessa a uno Stato membro dell'UE che non desidera associarsi agli altri Stati in un determinato settore e con la quale si vuole evitare un blocco generale. Con un opt out, per esempio, il Regno Unito si è opposto all'introduzione dell'euro; clausole simili sono state concesse anche alla Danimarca nel campo dell'unione economica e monetaria, della difesa e della cittadinanza dell'UE. Anche per quanto concerne l'acquis dell'UE nell'ambito della giustizia e degli affari interni, che comprende Schengen, la Danimarca ha la facoltà di decidere in merito all'applicazione delle nuove misure.

» Acquis dell'UE

» Cittadinanza dell'UE

» Schengen

» Unione monetaria

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con sede a Vienna, conta 57 Stati partecipanti in Nordamerica, Europa e Asia ed è così la più grande organizzazione regionale per la sicurezza al mondo. La sua priorità è superare le differenze e instaurare un clima di fiducia reciproca. La Svizzera fa parte dell'OSCE dal 1975, anno di fondazione, e ne ha assunto la presidenza due volte, nel 1996 e nel 2014.

L'OSCE costituisce per la Svizzera un'importante piattaforma per adoperarsi, in base alle sue priorità di politica estera, per la pace e la sicurezza in Europa. La Svizzera sostiene attivamente progetti dell'OSCE e mette a disposizione esperte ed esperti per progetti di promozione civile della pace limitati nel tempo, ad esempio come osservatori elettorali, consulenti delle forze di polizia o specialisti in questioni costituzionali, mediazione, Stato di diritto e diritti umani.

Firma dei Bilaterali II

Nel 2004, la Svizzera e l'UE firmano gli Accordi bilaterali II. Questo secondo pacchetto è composto da una dichiarazione d'intenti di stampo politico e nove accordi, tra cui quello di Schengen. Quest'ultimo agevola la mobilità transfrontaliera grazie all'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e rende più efficace la lotta contro la criminalità internazionale.

La Svizzera fa parte dello spazio Schengen dal 2008. Non avendo però aderito all'unione doganale, i controlli doganali continuano a essere effettuati.



Ostacoli al commercio

Sono considerati ostacoli al commercio i vincoli e le prescrizioni che impediscono il libero scambio di merci e beni tra mercati diversi. Gli Stati riscuotono dazi doganali sulle importazioni e/o applicano restrizioni quantitative sui prodotti importati (contingenti doganali) per proteggere la produzione nazionale. Una tariffa doganale più bassa si applica fino a esaurimento del rispettivo contingente. All'interno di una zona di libero scambio o di un'unione doganale o attraverso le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) questi ostacoli vengono ridotti.

Oltre agli ostacoli tariffali al commercio (dazi e contingenti doganali) esistono ostacoli non tariffali, noti anche come ostacoli tecnici al commercio, tra cui prescrizioni relative ai prodotti come:

- prescrizioni di sicurezza;
- definizione della composizione affinché un prodotto possa essere denominato come tale;
- prescrizioni in materia di forma e imballaggio;
- formalità doganali.

Questi ostacoli non tariffali possono ostacolare il commercio in misura maggiore rispetto ai dazi e ai contingenti doganali, in quanto può accadere che l'esportatore non reputi conveniente apportare gli adeguamenti tecnici e rinunci pertanto a esportare la sua merce.

» Unione
doganale

» Zona di libero
scambio

P

Parafatura

Si veda Accordo.

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio dell'Unione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. In linea di principio queste due istituzioni adottano tutti i testi legislativi essenziali di comune accordo nel quadro della procedura di codecisione.

Dal 1979 i cittadini degli Stati membri dell'UE eleggono i loro rappresentanti presso il Parlamento europeo per votazione diretta. I deputati del parlamento professionale restano in carica per un periodo di cinque anni. Il Parlamento ha sede a Strasburgo, ma l'Assemblea plenaria si riunisce anche a Bruxelles. L'ordine dei posti viene stabilito in funzione dell'appartenenza politica e non secondo la nazionalità dei deputati. Il trattato di Lisbona ha esteso la procedura di codecisione a favore del Parlamento.

- » Consiglio dell'Unione europea
- » Istituzioni
- » Procedura di codecisione
- » Trattato di Lisbona

Periodo d'impegno

Si veda Contributo all'allargamento.

Politiche comuni

Le politiche comuni sono settori della politica in cui gli Stati membri adottano congiuntamente determinate decisioni nell'ambito dell'UE. Numerosi settori vengono definiti «comuni»: la politica agricola comune (PAC), la politica commerciale comune (PCC), la politica comune dei trasporti, la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) ecc.

In materia di dogane, regole di concorrenza, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare e politica commerciale si applicano regole diverse: in questi casi la decisione definitiva spetta alle istituzioni dell'UE. La Commissione europea ha il diritto esclusivo d'iniziativa e i singoli Stati possono essere messi in minoranza da una maggioranza qualificata di Stati. Le decisioni della Banca centrale europea e le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per tutti i membri.

- » Banca centrale europea
- » Commissione europea
- » Corte di giustizia dell'Unione europea
- » Maggioranza qualificata

Presidente del Consiglio europeo

Si veda Consiglio europeo.

Presidenza del Consiglio dell'Unione europea

Si veda Consiglio dell'Unione europea.

Procedura di codecisione

Si veda Trattato di Lisbona.



Quattro libertà fondamentali

Per indicare la libera circolazione nel mercato interno dell'UE nei quattro settori comprendenti merci, persone, servizi e capitali, si parla delle «quattro libertà fondamentali».

- Libera circolazione delle merci: standard di produzione uniformi e principio secondo il quale i prodotti che vengono fabbricati legalmente in uno Stato membro possono essere in linea di principio commercializzati in tutti gli altri.
- Libera circolazione delle persone: i cittadini dell'UE possono stabilirsi e cercare un posto di lavoro in tutti gli Stati membri.
- Libera prestazione dei servizi: i servizi possono essere offerti a livello transfrontaliero e le aziende possono aprire una succursale in un altro Stato membro.
- Libera circolazione dei capitali: gli Stati membri non possono limitare i movimenti di capitale tra di loro e con Stati terzi.

- » Mercato interno
- » Stato terzo

Questioni istituzionali

Nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, le cosiddette questioni istituzionali riguardano l'applicazione uniforme degli accordi che regolano l'accesso al mercato sottoscritti dalle due parti. Le procedure istituzionali devono stabilire in che modo le parti contraenti si impegnano a garantirne l'applicazione attraverso disposizioni sull'evoluzione della normativa, sorveglianza, interpretazione degli accordi e procedura uniforme per la composizione delle controversie.

Adeguamento del diritto

L'acquis dell'UE è soggetto a continui sviluppi. È dunque necessario stabilire come e con quali procedure debbano essere adeguati i trattati e gli accordi bilaterali. Aggiornarli regolarmente secondo l'evoluzione del diritto dell'UE serve a evitare l'insorgere di nuovi ostacoli che pregiudichino l'accesso al mercato interno dell'UE degli attori economici svizzeri.

Interpretazione

L'obiettivo è garantire un'interpretazione uniforme degli accordi bilaterali. Analogamente alle leggi nazionali, gli accordi internazionali, come quelli bilaterali, mirano a disciplinare, con norme generali e astratte, rapporti sociali complessi. Ciò richiede obbligatoriamente delle

Votazione: sì al contributo all'allargamento

Nell'area del villaggio polacco di Szczucin l'aria è satura di polvere di amianto nonché di emissioni e fibre di amianto. Con il contributo all'allargamento la Svizzera partecipa a un progetto volto a eliminare oltre 20 000 tonnellate di rifiuti contenenti amianto dai tetti di immobili pubblici e privati e dai terreni a Szczucin e in una quarantina di Comuni del Voivodato della Piccola Polonia. L'obiettivo è smaltirli in modo opportuno in una discarica esistente e debitamente attrezzata.



semplificazioni. In alcuni casi possono pertanto emergere dubbi nell'interpretazione degli accordi. In Svizzera l'ultima istanza competente in materia è il Tribunale federale, mentre nell'UE è la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sorveglianza

L'implementazione di meccanismi di sorveglianza efficaci mira a garantire la corretta applicazione degli accordi bilaterali da parte della Svizzera e dell'UE. La competenza in materia di sorveglianza nell'UE spetta alla Commissione europea.

- » Accordi bilaterali
- » Accordo
- » Acquis dell'UE
- » Comitati misti
- » Commissione europea
- » Corte di giustizia dell'Unione europea

Risoluzione delle controversie

Le procedure per la risoluzione delle controversie tra la Svizzera e l'UE in caso di divergenze tra le due parti devono essere opportunamente regolamentate. Nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti i comitati misti di regola risolvono le controversie con una procedura di conciliazione basata sul consenso reciproco.

R

Ratifica

Si veda Accordo.

Recepimento del diritto

Si veda Questioni istituzionali.

Riconoscimento dei diplomi

L'allegato III all'Accordo sulla libera circolazione delle persone elenca le direttive dell'UE che la Svizzera ha recepito in materia di riconoscimento dei diplomi e qualifiche professionali. Queste direttive si applicano tuttavia soltanto se la professione è regolamentata nello Stato ospitante, ovvero quando per il suo esercizio le disposizioni legali e amministrative prescrivono il possesso di un determinato titolo professionale. Per le professioni che in Svizzera non sono regolamentate a livello statale, spetta al datore di lavoro decidere se le qualifiche del candidato proveniente dall'UE sono sufficienti.

Il riconoscimento dei titoli per l'esercizio di molte professioni mediche e per la professione di architetto avviene in maniera automatica, poiché i requisiti di formazione sono armonizzati. Per alcune professioni artigianali, commerciali e industriali si applica un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza lavorativa. Per tutte le altre professioni vale il seguente principio: lo Stato ospitante ha il diritto di paragonare la formazione e l'esperienza professionale dei candidati con i requisiti che devono essere soddisfatti sul suo territorio e di decidere se accordare il riconoscimento o, in caso di differenze sostanziali, esigere misure di compensazione, come esami di idoneità o cicli di formazione di adeguamento.

» Libera circolazione delle persone

Risoluzione delle controversie

Si veda Questioni istituzionali.

S

Schengen

La cooperazione Schengen semplifica il traffico di viaggiatori abolendo i controlli sulle persone alle frontiere interne (ovvero le frontiere tra gli Stati Schengen). Nel contempo una serie di misure migliorano la cooperazione internazionale in materia di giustizia e di polizia nella lotta contro la criminalità e l'immigrazione clandestina, mettendo in atto, per esempio, le seguenti misure di sicurezza:

- controlli più severi alle frontiere esterne di Schengen;
- potenziamento della cooperazione di polizia transfrontaliera, p. es. grazie al sistema d'informazione europeo di Schengen SIS;
- collaborazione più efficiente delle autorità giudiziarie.

In virtù degli accordi di associazione di Schengen e Dublino la Svizzera partecipa alla cooperazione europea nei settori della sicurezza e dell'asilo. Nello sviluppo del pertinente diritto di Schengen/Dublino, la Svizzera ha un effettivo diritto di essere consultata, ma nessun formale diritto di codecisione. Ha tuttavia la facoltà di decidere autonomamente se recepire i nuovi atti normativi.

In caso di rifiuto, l'UE e la Svizzera devono adoperarsi per cercare soluzioni pragmatiche al fine di evitare che il non recepimento di uno sviluppo normativo comporti l'abrogazione dell'accordo.

Sistema d'informazione di Schengen SIS

Il sistema d'informazione di Schengen (SIS) è una banca dati elettronica in cui possono essere registrati persone o beni ricercati in tutta Europa nelle seguenti categorie:

- oggetti rubati (p. es. automobili, armi, passaporti);
- persone a cui è stato imposto un divieto di entrata;
- persone ricercate dalla giustizia;
- persone scomparse;
- persone contro le quali è in atto un'indagine sotto copertura;
- persone ricercate dalla polizia a scopo di arresto ed estradizione.

Il SIS è uno strumento fondamentale per contrastare la criminalità transfrontaliera (rapine organizzate, attività di passatori, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e di armi ecc.). Nel 2013 il SIS è stato sostituito da un sistema di seconda generazione (SIS II).

Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce le relazioni diplomatiche dell'UE; è entrato in funzione nel 2010 e conta circa 3700 funzionari della Commissione europea, del Segretariato del Consiglio dell'Unione europea e dei servizi diplomatici nazionali. Oltre alla sede centrale di Bruxelles, il SEAE si avvale di circa 140 delegazioni in tutto il mondo, tra cui anche della Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein con sede a Berna. A capo del SEAE vi è l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

- » Frontiera interna
- » Accordo di associazione
- » Dublino
- » Diritto di essere consultati
- » Diritto di codecisione

- » Commissione europea
- » Consiglio dell'Unione europea
- » Delegazione dell'Unione europea in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein
- » Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Sovranazionale

Un'organizzazione internazionale viene definita sovranazionale quando i suoi Stati membri delegano parte del loro potere decisionale ad organi comuni di quest'organizzazione. In tal modo, parte della loro competenza decisionale si colloca a un livello superiore (dal latino supra) agli Stati (nazionali). L'unico esempio esistente è l'UE. Un'organizzazione sovranazionale non si limita pertanto a una collaborazione intergovernativa, che si esaurisce nella cooperazione tra Stati sovrani.

» Intergovernativo

Spazio economico europeo

Gli Stati membri dell'AELS, Islanda, Principato del Liechtenstein e Norvegia, insieme all'UE formano lo Spazio economico europeo (SEE) che, ad eccezione di alcuni settori (p. es. quello agricolo), costituisce un ampliamento del mercato interno dell'UE ai tre Stati AELS. Nello SEE sono realizzate le quattro libertà fondamentali del mercato interno. L'attuazione e la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dallo SEE competono, nell'UE, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, nei tre Stati SEE/AELS, all'Autorità di sorveglianza AELS e alla Corte di giustizia AELS. Attraverso lo SEE, gli Stati SEE/AELS ottengono, per quanto riguarda i dossier rilevanti, un limitato diritto

- » AELS
- » Commissione europea
- » Corte di giustizia dell'Unione europea
- » Diritto di essere consultati
- » Mercato interno
- » Quattro libertà fondamentali

Firma accordo DOP/IGP

A dicembre del 2011 entra in vigore l'Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari.

Con questo accordo le DOP e le IGP registrate in Svizzera e/o nell'UE ottengono sul territorio dell'altra parte protezione giuridica equivalente. Tra questi prodotti vi è anche la carne secca grigionese.



di essere consultati nel processo legislativo dell'UE. Il 6 dicembre 1992 gli elettori svizzeri hanno bocciato l'adesione allo SEE.

Stato terzo

Nel quadro di un accordo, si definisce Stato terzo uno Stato che non figura tra le parti contraenti. La Svizzera, come Stato non membro dell'UE, è considerata da quest'ultima Stato terzo. Nello spazio Schengen, invece, essa ha lo statuto di Stato associato e non di Stato terzo.

» Accordo

» Schengen

T

Trattamento nazionale

Si veda Divieto di discriminazione.

Trattato

Si veda Accordo.

Trattato di Lisbona

Il trattato di Lisbona ha conferito all'UE maggiore efficienza nel processo decisionale, trasparenza, democrazia e vicinanza ai cittadini e alle cittadine. Inoltre, ha esteso alla maggior parte dei settori la procedura di co-decisione, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, raccogliendo un milione di firme di cittadini e cittadine europei in almeno un quarto dei Paesi membri si può lanciare un'iniziativa popolare con la quale si invita la Commissione europea a presentare una proposta di legge al Consiglio dell'Unione europea.

Il trattato di Lisbona ha modificato i trattati già in vigore, in particolare il trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht, 1992), il trattato che istituiva la Comunità europea e il trattato Euratom. In precedenza, il trattato di Amsterdam (1997) e il trattato di Nizza (2001) avevano già modificato i trattati originari.

Inizialmente bocciato nel referendum del 2008, in Irlanda il trattato di Lisbona è stato accettato nel 2009, una volta ottenute alcune concessioni. Dopo la ratifica da parte della Polonia e infine della Repubblica Ceca, il trattato è entrato in vigore quello stesso anno. I trattati, modificati con il trattato di Lisbona, hanno cambiato anche denominazione diventando trattato sull'Unione europea (TUE) e trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Procedura di codecisione

Questo processo decisionale viene definito nel trattato di Lisbona come processo legislativo ordinario e viene applicato nella maggior parte dei settori. In tale contesto il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea godono degli stessi diritti.

Maggioranza qualificata

Di norma il Consiglio dell'Unione europea decide a maggioranza qualificata, anche nella procedura ordinaria di codecisione. Ad ogni Stato membro viene attribuito un determinato numero di voti in base alle sue dimensioni. Il trattato di Lisbona ha esteso l'ambito di applicazione della maggioranza qualificata a discapito del principio di unanimità.

Doppia maggioranza

Conformemente al trattato di Lisbona, la maggioranza qualificata viene definita come doppia maggioranza degli Stati e della popolazione. La maggioranza qualificata è raggiunta se rappresenta almeno il 55% degli Stati membri e il 65% della popolazione complessiva dell'UE. La doppia maggioranza varrà tuttavia soltanto a partire dal 2017; dal 2014 viene utilizzata se nessuno Stato membro vi si oppone.

- » Commissione europea
- » Consiglio dell'Unione europea
- » Euratom
- » Parlamento europeo

U

Unione doganale

L'unione doganale comporta l'abolizione degli ostacoli tariffali al commercio, dei dazi e delle restrizioni quantitative all'importazione. A differenza di una zona di libero scambio, gli Stati che partecipano all'unione doganale fissano tariffe doganali comuni da applicare ai prodotti e alle merci importati da Stati terzi. La tariffa esterna comune consente il libero scambio all'interno dell'unione doganale. Gli ostacoli non tariffali (tecnici) al commercio (norme di produzione come standard di sicurezza o prescrizioni sugli imballaggi) non sono tuttavia obbligatoriamente aboliti. Esempi di unioni doganali sono l'Unione europea, l'unione doganale tra l'UE e la Turchia e l'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

- » Ostacoli al commercio
- » Stato terzo
- » Zona di libero scambio

Unione europea

L'integrazione europea è iniziata alla fine della Seconda Guerra mondiale, spinta inizialmente dalla volontà di garantire la pace in Europa e prevenire altri conflitti militari. Legami economici mirati e una cooperazione rafforzata dovevano servire a questo scopo. Nel 1951 Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Italia e Lussemburgo firmarono il trattato di Parigi e fondarono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, gettando le basi per l'integrazione europea.

L'UE si fonda oggi sul trattato di Maastricht, che ha esteso le competenze dell'UE anche a settori non economici. Il trattato è stato firmato nel 1992 ed è entrato in vigore nel 1993. L'UE, che dal 2013 conta 28 Stati membri, non è solo cresciuta geograficamente attraverso le numerose tappe di allargamento, ma ha visto intensificarsi la cooperazione tra i suoi Stati membri. L'UE contribuisce alla pace e alla stabilità in Europa e per questo motivo è stata insignita del premio Nobel per la pace nel 2012. Grazie al suo grande mercato interno, che supera anche quello degli Stati Uniti d'America, è la più grande potenza economica del mondo. A livello politico, economico e culturale, l'UE è attualmente il principale partner della Svizzera.

- » Allargamento
- » Integrazione
- » Mercato interno

Comunità economica europea (Comunità europea)

La Comunità economica europea (CEE) è stata fondata nel 1957 con la sottoscrizione dei Trattati di Roma da parte di Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. La CEE, che ambiva al consolidamento delle quattro libertà fondamentali, realizzò entro il 1968 un'unione doganale. Con il trattato di Maastricht la CEE fu rinominata «Comunità europea» (CE) dando così espressione all'ampliamento del suo ambito di competenze che non si limitava più soltanto alla politica economica. La Comunità europea fu sciolta con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 per lasciar posto all'Unione europea. Euratom, che insieme alla CEE e alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiva le Comunità europee, continua ad affiancare l'UE.

- » Euratom
- » Quattro libertà fondamentali
- » Trattato di Lisbona
- » Unione doganale

Comunità europee

La Comunità economica europea (CEE), Euratom e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (esistita dal 1951 al 2002) formavano insieme le tre Comunità europee. Nel 1965 le loro istituzioni vennero fuse, dando vita al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

- » Commissione europea
- » Consiglio dell'Unione europea
- » Euratom
- » Istituzioni

Unione monetaria

Con il trattato di Maastricht del 1992 è stata avviata la creazione di un'unione economica e monetaria (UEM). Nel 1999 l'euro è stato introdotto come moneta scritturale e la Banca centrale europea ha iniziato a perseguire una politica monetaria unitaria per tutta l'eurozona. Dal 2002 l'euro è anche moneta di scambio. Fatta eccezione per le deroghe permanenti (opt out), l'euro deve essere la moneta di scambio di tutti gli Stati membri dell'UE che soddisfano i relativi criteri. Attraverso l'UEM e l'abolizione delle divise nazionali si persegue l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il mercato interno.

- » Banca centrale europea
- » Mercato interno
- » Opt out

Z

Zona di libero scambio

Una zona di libero scambio è costituita da almeno due Stati che hanno stipulato tra di loro un accordo di libero scambio in virtù del quale vengono eliminati gli ostacoli al commercio (p. es. dazi e contingenti). A differenza dell'unione doganale, nella quale i membri concordano una tariffa doganale comune nei confronti di Stati terzi, nella zona di libero scambio ognuno fissa autonomamente i propri dazi doganali sulle importazioni provenienti da Stati terzi.

Per impedire che merci provenienti da Stati terzi entrino nella zona di libero scambio attraverso lo Stato membro che applica i dazi doganali più bassi, le merci sono soggette ai dazi anche al suo interno.

Oltre agli ostacoli tariffali al commercio, un accordo di libero scambio può prevedere anche l'eliminazione di ostacoli non tariffali e l'armonizzazione di norme di produzione come standard di sicurezza. La Svizzera è uno dei membri fondatori dell'AELS, l'Associazione europea di libero scambio.

» AELS

» Ostacoli al commercio

» Stato terzo

» Unione doganale



Iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa»

Il 9 febbraio 2014, 17 Cantoni su 26 e il 50,3% degli elettori svizzeri votano a favore dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Si registra una partecipazione alle votazioni del 56,6%. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno tre anni di tempo per attuare l'iniziativa.

Nel 2014, in Svizzera si registra un tasso di immigrazione netta pari all'1,6% rispetto all'0,5% rilevato nel Regno Unito.

Impressum

Editore

Dipartimento federale
degli affari esteri DFAE
3003 Berna
www.dfae.admin.ch

Impaginazione

Comunicazione visiva DFAE

Fotografia copertina

Keystone/Martin Ruetschi

Ordinazioni

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni
www.pubblicazionifederali.admin.ch
Numero di ordinazione: 201.331.I

Contatto

Direzione degli affari europei DAE
www.eda.admin.ch/europa
Tel.: +41 (0)58 462 22 22
E-mail: europa@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco,
francese e inglese.

Altri esemplari possono essere scaricati dal sito
www.eda.admin.ch/europa/pubblicazioni.

Berna, 2015 (2^a edizione rielaborata)

